

Regolamento per la disciplina delle funzioni del Garante dell'informazione e della partecipazione (art. 37 L.R. 65/2014)

INDICE

Art. 1 - Premesse

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Funzioni

Art. 4 - Rapporto consuntivo

Art. 5 - Forme e modalità di comunicazione

Art. 6 - Strumenti e risorse per lo svolgimento delle funzioni

Art. 7 - Nomina del Garante dell'informazione e della partecipazione

Art. 8 - Rinvio normativo

Art. 9 - Entrata in vigore.

Art. 1 – Premesse

La LR 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” agli artt. 37-39 prevede l'individuazione del Garante dell'informazione e della partecipazione, al fine di garantire ai cittadini e a tutti i soggetti interessati, l'informazione e la partecipazione in ogni fase dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio.

L'Unione dei Comuni, nell'intento di perseguire obiettivi di trasparenza, efficacia e qualità delle attività finalizzate alla partecipazione e all'informazione in ogni fase dei procedimenti di competenza in materia di Pianificazione Urbanistica, istituisce secondo le modalità e le procedure descritte nel presente Regolamento, il Garante dell'informazione e della partecipazione.

Ai sensi dell'art. 37 della LR n. 65/2014 non possono rivestire il ruolo di Garante dell'informazione e della partecipazione gli amministratori dell'Ente, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, il Responsabile del Procedimento e il progettista dell'atto di governo del territorio .

Sono atti di governo del territorio, secondo la L. R. 65/2014, gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica, come individuati all'art. 10, nonché i piani ed i programmi di settore e gli atti di programmazione comunque denominati, qualora producano effetti territoriali o comportino variazione agli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica.

Per i piani e i programmi soggetti a VAS le attività di informazione e partecipazione di cui al presente Regolamento sono coordinate con le attività di partecipazione di cui alla L.R. 10/2010, nel rispetto del principio di non duplicazione.

Art. 2 – Finalità

Le finalità dell'esercizio delle funzioni del Garante dell'informazione e della partecipazione mirano a garantire ai cittadini ed a tutti i soggetti interessati l'informazione su ogni fase del procedimento mediante i quali si formano e assumono efficacia gli atti di governo del territorio e la loro partecipazione alle stesse.

Nello spirito della partecipazione dei cittadini alla formazione dei procedimenti amministrativi, nell'ottica della trasparenza degli atti, con l'obiettivo di predisporre azioni condivise e consapevoli, il Garante assicura a tutti i cittadini, agli Enti e alle associazioni, la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle varie fasi procedurali di formazione e adozione degli strumenti di pianificazione urbanistica di competenza dell'Unione dei Comuni.

Al fine di contribuire a creare le condizioni strategiche per l'integrazione dei contenuti degli strumenti di pianificazione con le indicazioni e gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale, il Garante assicura:

- La conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi in ogni fase procedurale di formazione, adozione e approvazione e promuove la diffusione e disseminazione di adeguate informazioni ai cittadini singoli o associati;
- La trasmissione tempestiva di contributi, suggerimenti, segnalazioni, osservazioni e pareri agli Organi e alle strutture competenti;
- La promozione della conoscenza delle attività in corso per coinvolgere la cittadinanza e per condividere gli argomenti al fine di garantire l'accrescimento culturale reciproco, di attivare trasformazioni territoriali rispondenti alle esigenze locali nell'ottica dello sviluppo sostenibile e di ridurre e limitare le forme di contenzioso.

Art. 3 – Funzioni

La funzione fondamentale del Garante dell'informazione e della partecipazione è assicurare la conoscenza effettiva e tempestiva dei contenuti e delle fasi procedurali di formazione, adozione ed approvazione del Piano Strutturale Intercomunale, promuovendo sugli stessi appropriata

informazione ai cittadini singoli ed associati, ottimizzando di volta in volta detta attività in relazione alla complessità dei contenuti ed alle diverse tipologie di atti e nel rispetto del programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dello strumento di pianificazione;

Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al capo precedente, il Garante:

1. concorda con il Responsabile del Procedimento il livello di informazione e comunicazione da assicurare ai cittadini singoli ed associati, in relazione al singolo procedimento da attivare;
2. trasmette agli uffici competenti idonei comunicati da pubblicizzare sul sito web dell'Ente e dei comuni interessati;
3. elabora e trasmette agli uffici che si occupano di informazione/comunicazione la documentazione necessaria per garantire e promuovere il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità;
4. assicura attraverso idonei orari di ricevimento e apertura al pubblico, la possibilità di visionare i documenti e gli atti oggetto dei procedimenti in corso di formazione;
5. svolge in accordo con gli Enti interessati un ruolo informativo verso i cittadini singoli o associati interessati allo svolgimento del procedimento e promuove forme particolari di comunicazione in relazione ai contenuti dei diversi atti;
6. promuove incontri e riunioni per valutare ed esaminare congiuntamente argomenti e problematiche di interesse in relazione ai contenuti degli strumenti di pianificazione urbanistica;
7. garantisce la fornitura di copie della documentazione riproducibile, su richiesta dei soggetti interessati;
8. si attiva, fin dall'avvio del procedimento, per promuovere la conoscenza dell'attività in corso, per il coinvolgimento della cittadinanza e la condivisione degli argomenti, al fine di consentire un accrescimento culturale reciproco sulle varie questioni, nonché la loro massima diffusione, permettendo in tal modo di ridurre e limitare eventuali controversie;
9. assicura un'informazione consona in rapporto alla complessità del procedimento in atto, garantendo massima comprensibilità e appropriato grado di divulgazione;
10. assicura che le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni emerse nel corso del procedimento, abbiano tempestiva trattazione nelle sedi competenti;
11. si rapporta e si informa attivamente con il Responsabile del Procedimento su tutti gli incontri propedeutici alle scelte decisionali, al fine di svolgere al meglio la funzione di comunicazione e informazione delle scelte strategiche;
12. assiste i cittadini che richiedono informazioni nei rapporti con i soggetti e gli uffici coinvolti nel procedimento;
13. informa i soggetti interessati che formulano istanze sullo stato di avanzamento del procedimento, sui tempi e contenuti dell'attività istruttoria necessaria;
14. redige uno più rapporti periodici sull'attività svolta di informazione e comunicazione alla cittadinanza e sulla partecipazione della stessa;
15. assicura la collaborazione con il Garante regionale dell'informazione e della comunicazione in adempienza alle procedure previste dagli artt. 38 e 39 della L.R. 65/2014.

Art. 4 – Rapporto consuntivo

Il Garante dell'informazione e della partecipazione, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 65/2014, redige un rapporto consuntivo sull'attività svolta, indicando le iniziative poste in essere in attuazione del programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione del Piano Strutturale Intercomunale ed evidenziando se le attività relative all'informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate abbiano prodotto risultati significativi. Della pubblicazione del rapporto sull'attività svolta è data comunicazione al Garante regionale dell'informazione e della partecipazione di cui all'articolo 39 della L.R. 65/2014.

In particolare nel rapporto consuntivo il Garante dovrà:

- esplicitare le modalità informative e di partecipazione che hanno accompagnato la formazione del piano Strutturale Intercomunale;
- riferire se le attività di informazione e partecipazione abbiano prodotto risultati significativi nella formazione degli atti, sia in termini quantitativi che qualitativi e se le osservazioni ed i contributi pervenuti abbiano ottenuto effettiva trattazione ed eventuale accoglimento nelle sedi competenti;
- riferire della misura in cui l'attività di informazione sia stata recepita e ritenuta appropriata rispetto all'esigenza di partecipazione al procedimento da parte dei soggetti interessati.

Il Rapporto consuntivo è allegato a cura del Responsabile del Procedimento agli atti di adozione e di approvazione.

Art. 5 – Forme e modalità di comunicazione

Per favorire l'informazione, la comunicazione e la partecipazione dei cittadini ai procedimenti dovrà essere garantita la divulgazione delle relative notizie con mezzi di comunicazione ad ampia diffusione.

In particolare il Garante per l'espletamento delle proprie funzioni di informazione e comunicazione utilizzerà quali canali informativi preferenziali:

- il sito internet ufficiale dell'Ente e dei comuni interessati;
- l'Ufficio Stampa/l'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Ente e dei Comuni interessati.

In ogni caso il Garante dovrà:

- rendere pubblico il programma delle attività di informazione e di partecipazione che l'unione dei Comuni e le Amministrazioni comunali intendono svolgere con l'avvio del procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale;
- redigere note informative relative alle principali fasi del procedimento in atto, da trasmettere agli Uffici dei Comuni competenti al fine della loro pubblicazione sul sito internet;
- assicurare ai cittadini, tramite il Servizio Pianificazione Urbanistica, la possibilità di visionare gli atti adottati e approvati, fornendo adeguato supporto informativo;
- organizzare la richiesta a fornire copie della documentazione agli riproducibile, anche su supporto informatico.

Art. 6 – Strumenti e risorse

Il Servizio Urbanistica dell'Unione dei Comuni assicura la messa a disposizione del Garante, tramite il Responsabile del Procedimento, la documentazione relativa agli atti di governo del territorio opportunamente adeguata alle esigenze dell'informazione e della partecipazione.

Per l'espletamento delle proprie funzioni il Garante potrà avvalersi della collaborazione del Servizio Pianificazione Urbanistica, dell'Ufficio Stampa dei Comuni, dell'URP, del CED e dei mezzi a loro disposizione, nonché dei contributi che riterrà opportuno richiedere ad altri Servizi dell'Ente.

Il Garante, in relazione alla specifica e particolare complessità di taluni procedimenti/fasi procedurali o alla necessità di garantire la riproduzione tramite opuscoli/brochure e/o altri mezzi informativi, potrà avvalersi di collaboratori interni e/o attivare consulenze esterne al fine di costituire un ufficio articolato in cui siano presenti nei diversi momenti le figure e le professionalità necessarie per assicurare la massima diffusione delle conoscenze e la "disseminazione" dei contenuti degli strumenti di pianificazione in corso di formazione e garantire l'accrescimento reciproco fra progettisti, organi decisori e collettività.

Al fine di assicurare l'esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al Garante dell'informazione e della partecipazione, l'Unione provvede a destinare allo scopo adeguate risorse finanziarie.

Art. 7 – Nomina del Garante dell'informazione e della partecipazione

Il Garante dell'informazione e della partecipazione è nominato con provvedimento del Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica.

Il ruolo del Garante può essere ricoperto da un dipendente dell'Ente o da un soggetto esterno dotato dei requisiti necessari, nel rispetto di quanto specificato dall'art. 37 comma 3 della L.R. 65/2014 in merito ai motivi di incompatibilità.

Di norma la scelta dovrà orientarsi verso soggetti dotati di idonea preparazione e conoscenza nelle materie del diritto amministrativo ed urbanistico, con adeguate doti d'iniziativa, autonomia operativa, comunicatività e facilità di contatto con il pubblico.

Nel caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, il Garante dovrà essere individuato previa adeguata pubblicizzazione e selezione, dove verrà stabilito il compenso spettante nel rispetto della disponibilità di bilancio, da formalizzare con determinazione del Responsabile del Servizio.

La Giunta dell'Unione potrà formulare un proprio atto di indirizzo che orienti il Responsabile del Servizio per la nomina di un Garante che risponda adeguatamente alla peculiarità e straordinarietà del procedimento.

Art. 8 – Rinvio normativo

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella specifica normativa vigente in materia.

Art. 9 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore all'eseguibilità della Delibera di approvazione dello stesso.